

PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITÀ RITENUTI NON ATTI A DETERMINARE INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SULLE SPECIE E SUGLI HABITAT PER I QUALI SONO STATI ISTITUITI I SITI NATURA 2000 PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA, E PROCEDURE SEMPLIFICATE DI VINCA

1. Premessa

Il presente documento contiene l'elenco dei piani, programmi, progetti, interventi ed attività (di seguito abbreviati in P/P/P/I/A) valutati non atti a determinare incidenze negative significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i Siti natura 2000 presenti nel territorio della regione Toscana.

A tali P/P/P/I/A sarà possibile applicare forme di semplificazione procedurale che:

- nel caso di P/P/P/I/A oggetto di pre-valutazione di cui al successivo punto 2, consentano l'espletamento della verifica di screening mediante la procedura di *Verifica di Corrispondenza* tra la proposta presentata dal proponente e le categorie di P/P/P/I/A riportate in elenco, alle condizioni indicate, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 2.3 "Pre-valutazioni regionali e delle Province autonome" delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.
- nel caso di progetti/interventi/attività ricorrenti di cui al successivo punto 4 consentono di tener conto degli esiti di un eventuale precedente procedimento di VinCA purché rilasciato non antecedentemente ai cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza.
Il termine "progetti/interventi/attività ricorrenti" si riferisce a quelli che sono stati realizzati e conclusi in anni precedenti e che necessitano di essere riproposti con le medesime modalità (es. manifestazioni sportive, eventi, attività stagionali, manutenzioni periodiche etc.).

L'elenco di cui al successivo paragrafo 2 integra e sostituisce il precedente elenco contenuto nella D.G.R. 119/2018 ed è stato elaborato in seguito ad un'attività istruttoria che ha riesaminato e approfondito alcune valutazioni tecniche già precedentemente affrontate nell'ambito della definizione degli elaborati allegati alla suddetta delibera, anche alla luce della necessità di apportare opportuni correttivi in seguito alle evidenze derivanti dalla sua applicazione concreta e continuativa a partire dall'entrata in vigore.

Sono stati presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione:

- Specificità dei singoli Siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio toscano (specie e habitat elencati nei relativi Formolari Standard e relativo stato di conservazione come risulta dagli esiti del quarto report di monitoraggio);
- Assenza di contrasti con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione di

ciascun Sito;

- Assenza di contrasti con l'attuazione delle misure di conservazione di tali Siti;
- Il fatto che tali progetti/interventi/attività non rientrano tra le criticità (pressioni e minacce) su tali Siti;
- Il fatto di non poter generare effetti cumulativi con altri P/P/P/I/A;

Il gruppo di lavoro costituito da funzionari con esperienza tecnica ed amministrativa in materia di gestione di Siti Natura 2000 ha effettuato una verifica preliminare (o *screening*) sulla significatività delle incidenze che possono essere determinate da ciascuna delle attività, progetti e interventi specifici compresi nel successivo elenco, che sono stati esaminati alla luce:

- degli obiettivi di conservazione e degli elementi di criticità Sito-specifici, individuati per ogni Sito Natura 2000 della Regione approvati con D.G.R. n. 644 del 5/7/2004, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 1006 del 18/11/2014;
- delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS) approvate con D.G.R. n. 454 del 16/6/2008;
- delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000, sia generali che Sito-specifiche, ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione), approvate con D.G.C. n. 1223 del 15/12/2015;
- dei Piani di Gestione dei singoli Siti Natura 2000, laddove adottati o approvati;
- delle specie e degli habitat presenti, nonché dei fattori di pressione e minaccia indicati nei Formolari Standard Natura 2000 dei singoli Siti Natura 2000.

Il quadro conoscitivo di riferimento per l'attività del gruppo di lavoro è costituito:

- dai dati naturalistici raccolti nel "Repertorio Naturalistico Toscano" (Re.Na.To.);
- dagli approfondimenti a scala regionale effettuati per l'elaborazione della "Strategia Regionale per la biodiversità" approvata con D.C.R. n. 10 del 11/2/2015, quale parte integrante e sostanziale del "Piano Ambientale ed Energetico Regionale" (P.A.E.R.);
- dalle perimetrazioni degli habitat meritevoli di conservazione, ai sensi della Direttiva 92/43 Habitat nei Siti di Importanza Comunitaria, approvate con D.G.R. 505/2018;
- dal quadro conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015, con specifico riferimento alla "Invariante II - i caratteri ecosistemici dei paesaggi";
- dai quadri conoscitivi dei Piani di Gestione adottati e approvati;
- dagli specifici studi e monitoraggi condotti a livello locale dalle Amministrazioni Provinciali, competenti per materia fino al 31/12/2015 e successivamente dalla Regione Toscana, in virtù di un accordo di collaborazione stipulato tra la medesima ed i tre Atenei toscani.

Per ogni tipologia e categoria di progetti/interventi/attività è stato elaborato un sintetico parere motivato elaborato sulla base dell'iter metodologico e dei contenuti presenti nel Format Valutatore della Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28/12/2019), che si riporta in elenco per ciascuna tipologia di intervento.

Inoltre sono state individuate per ciascuna tipologia di P/P/P/I/A le condizioni e le limitazioni che devono essere rigorosamente osservate, soggette a *Verifica di Corrispondenza*, affinché lo stato di conservazione delle emergenze faunistiche o floristiche (inclusi habitat) non risulti minacciato dalla loro realizzazione.

2. Elenco dei progetti/interventi/attività oggetto di pre-valutazione e relative specificazioni a carattere prescrittivo

a) progetti/interventi/attività che il piano di gestione (se presente) del Sito Natura 2000 annovera tra quelli che non determinano incidenze significative sulle specie, habitat e sugli obiettivi di conservazione del Sito stesso (art. 90 c. 2 della l.r. 30/2015).

Parere motivato

Il piano di gestione, in quanto strumento specifico e di dettaglio di pianificazione del Sito, può individuare ulteriori progetti/interventi/attività conformi agli obiettivi del Sito, che non costituiscono fattori di criticità (pressioni/minacce) per le specie/habitat presenti e che pertanto non pregiudicano l'integrità del Sito stesso anche ai sensi del comma 2 dell'Art.90 della l.r. 30/2015.

b) progetti e interventi previsti nei piani e programmi (ivi compresi a titolo di esempio, i piani di miglioramento agricolo ambientale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, inclusi i piani attuativi, i piani di taglio, i piani di gestione e di assestamento forestale ed i piani faunistico-venatori, e gli altri piani e programmi di settore) che siano stati sottoposti precedentemente a procedura di VInCA con esito positivo, a condizione che (art. 90, c. 3 della l.r. 30/2015):

- la VInCA del piano/programma, per il livello di dettaglio con cui sono stati descritti i progetti e gli interventi previsti, i relativi cronoprogrammi di attuazione, le modalità esecutive e le esatte localizzazioni degli stessi, abbia consentito di verificarne l'assenza di incidenze significative, in relazione agli obiettivi di conservazione del/i Sito/i interessato/i;
- i singoli progetti e interventi da effettuare risultino conformi al piano approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di VInCA del piano stesso.

Tali casi dovranno essere riportati in modo esplicito nell'atto di VInCA del piano/programma; rimane chiaro che non sono ricompresi in questa casistica i progetti/interventi/attività per i quali il piano/programma abbia prescritto l'obbligo della VInCA in fase di attuazione.

Parere motivato

Nel caso in cui i piani/programmi risultino sufficientemente dettagliati, in termini di descrizione dei P/I/A previsti, nonché di localizzazione e durata dei medesimi, relativo periodo di esecuzione, analisi delle possibili incidenze negative significative, l'istruttoria risulta già effettuata nel dettaglio in fase di piano/programma e pertanto non risulta necessario reiterare la valutazione in fase attuativa. Tale fattispecie è prevista anche dal comma 3 dell'Art.90 della l.r. 30/2015.

c) P/P/P/I/A direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti stessi. Per i P/I/A a condizione che gli stessi siano stati espressamente previsti dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 come interventi attivi e che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione (rif. art. 90 c. 4 della l.r. 30/2015).

Parere motivato

L'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CE "Habitat" prevede che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del Sito, ma che possa avere incidenze significative su tale Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul Sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."*

In attuazione di tale disposizione, qualora un piano/programma sia ritenuto dal soggetto gestore del Sito "direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel Sito", ne consegue che non debba essere attivato un procedimento di VInCA. Parimenti, il fatto che un progetto/intervento/attività sia stato espressamente previsto come intervento attivo dal piano di gestione del Sito, con il dettaglio delle relative modalità di realizzazione e che sia stato individuato come direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti stessi, di per sé esclude che possa determinare incidenze negative significative.

Per evitare che si verifichi un eccesso di discrezionalità nell'individuazione di queste particolari tipologie di P/P/P/I/A, la verifica di corrispondenza per questa casistica viene effettuata dal soggetto gestore del Sito.

d) progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché interventi di installazione di impianti fotovoltaici, solari-termici, di antenne e parabole riceventi sul manto di copertura degli edifici, a condizione che:

- gli interventi presentati non costituiscano frazionamento di un unico intervento, che dovrà essere considerato nella sua totalità;

- non comportino incremento del carico urbanistico e abitativo, né modifiche delle opere di urbanizzazione già esistenti (viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche);
- non comportino la modifica della destinazione d'uso rurale, qualora sussistente;
- i lavori riguardanti il manto di copertura e la struttura di copertura siano ascrivibili alla semplice manutenzione ordinaria e siano realizzati nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre (la limitazione del periodo previsto per l'esecuzione non si applica ai casi di somma urgenza);
- in caso di rifacimento di coperture tradizionali (in coppi e tegole) i lavori non siano avviati nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 agosto per tutelare i chiropteri e le altre specie di interesse conservazionistico e siano lasciati aperti almeno un terzo dei coppi in gronda, in modo da garantire la presenza di cavità adatte all'insediamento della fauna. In alternativa, in presenza di coperture tradizionali (in coppi e tegole), siano lasciate aperte fessure tra gli elementi del manto di copertura su una superficie minima del 30% della copertura complessiva.
- in caso di installazione di impianti fotovoltaici e solari-termici, la superficie interessata dall'impianto non superi il 50% della superficie della copertura complessiva.

Parere motivato

Le condizioni indicate, con particolare riferimento all'invarianza del carico urbanistico abitativo, delle opere di urbanizzazione e della destinazione d'uso rurale, nonché le limitazioni nella modalità e nel periodo di esecuzione di questo tipo di progetti/interventi rappresentano sufficienti garanzie per evitare che i medesimi determinino incidenze negative significative sul Sito. Si tratta infatti di interventi edilizi su immobili esistenti, in presenza quindi di impatti antropici già in atto. Restano comunque validi i divieti e le tutele previsti dall'art. 79 della l.r. 30/2015 per le specie animali rigorosamente protette (ricomprese nell'allegato D del D.P.R. 357/97 e nell'allegato II della Convenzione di Berna) e dall'art. 80 della l.r. 30/2015 per le specie vegetali rigorosamente protette (ricomprese nell'allegato D del D.P.R. 357/97 e nell'allegato I della Convenzione di Berna).

e) opere relative alle sistemazioni esterne realizzate nelle aree di pertinenza o resedi degli edifici, quali: pavimentazioni, recinzioni (inclusi ricoveri per animali da cortile o animali d'affezione/compania), pergolati, gazebo, arredi da giardino, piccoli manufatti con funzioni accessorie semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, impianti a servizio dell'edificio, sia fuori terra che interrati (ad esclusione degli impianti eolici), a condizione che tali aree di pertinenza o resedi siano state opportunamente definite e individuate graficamente o comunque identificate negli strumenti urbanistici o edilizi.

Parere motivato

Analogamente al caso precedente, le sistemazioni esterne, purché ubicate all'interno di pertinenze o resedi di edifici individuate negli strumenti urbanistici o edilizi, vengono realizzate all'interno di porzioni ben delimitate di territorio già soggette ad elevato impatto antropico per la presenza di immobili esistenti.

f) realizzazione di piscine, purché ubicate all'interno della pertinenza o resede dell'edificio, opportunamente definita e individuata graficamente o comunque identificata negli strumenti urbanistici o edilizi, a condizione che:

- siano previsti appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta;
- sia prevista la copertura della medesima nei periodi di non utilizzo;
- l'approvvigionamento non avvenga tramite pozzi o sorgenti locali;
- lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine sia conferito in pubblica fognatura o, diversamente, che avvenga in modo graduale e a distanza di almeno 15 giorni dall'ultima aggiunta di prodotti a base di cloro e di eventuali biocidi.

Parere motivato

Analogamente ai casi precedenti, queste opere, purché ubicate all'interno di pertinenze o resedi di edifici individuate negli strumenti urbanistici o edilizi, vengono realizzate all'interno di porzioni ben delimitate di territorio, già soggette ad elevato impatto antropico per la presenza di immobili esistenti. Le condizioni specifiche relative all'approvvigionamento idrico, allo scarico ed alla gestione forniscono sufficienti garanzie per evitare che tali opere determinino incidenze negative significative sul Sito.

g) impianti di illuminazione esterna degli edifici, purché ubicati all'interno della pertinenza o resede dell'edificio opportunamente definita e individuata graficamente o comunque identificata negli strumenti urbanistici o edilizi e a condizione che siano realizzati in modo da non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna, in conformità a quanto indicato nelle linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna approvati con D.G.R. n. 962 del 27/09/2004.

Parere motivato

Questi impianti, purché ubicati all'interno di pertinenze o resedi di edifici individuate negli strumenti urbanistici o edilizi, vengono realizzati all'interno di porzioni ben delimitate di territorio, già soggette ad elevato impatto antropico per la presenza di immobili esistenti. Le linee guida citate, alle quali gli impianti si devono conformare, forniscono sufficienti garanzie per evitare che tali impianti determinino incidenze negative significative sul Sito.

h) captazioni di acque sotterranee ad uso domestico (rif. art. 3, c. 1, lett. a) del D.P.G.R. 61/R del 16/08/2016), a condizione che non attingano dal subalveo di corsi d'acqua.

Parere motivato

L'uso domestico è definito quale *utilizzazione dell'acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell'utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro*. Si presuppone che tali captazioni da falde sotterranee, non essendo interferenti con la circolazione idrica superficiale, non possano determinare incidenze negative significative su specie/habitat (non determinano variazioni del livello idrometrico).

i) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (es. acquedotti, fognature), delle recinzioni, delle infrastrutture lineari energetiche (es. gasdotti, oleodotti, linee elettriche - fatta eccezione per gli interventi programmabili di sostituzione dei conduttori aerei, soggetti a valutazione), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e delle pertinenze di suddette infrastrutture, compreso l'eventuale taglio di vegetazione a condizione che:

- non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;
- non siano utilizzati diserbanti chimici e disseccanti;
- non sia effettuato l'abbattimento di piante arboree, singole o in filare (ad eccezione dei casi in cui sussistano documentati motivi di pubblica incolumità o di mantenimento della continuità di pubblici servizi);
- gli eventuali tagli di vegetazione siano effettuati nel periodo 31 agosto – 1 marzo (salvo casi di pubblica incolumità e somma urgenza).

Parere motivato

Gli interventi ricompresi in questa categoria sono effettuati in modo ricorrente su infrastrutture di origine antropica di tipo lineare, proprio allo scopo di impedire lo sviluppo di strutture ecosistemiche complesse, incompatibili con gli utilizzi di tali infrastrutture (di fatto costituirebbero delle trappole ecologiche). Le condizioni imposte, con particolare riferimento al periodo di effettuazione e al divieto di abbattimento di piante arboree, evitano che l'intervento sia effettuato:

- in periodi sensibili per la maggior parte della fauna selvatica (tutelata e non);
- in aree in cui il controllo della vegetazione sia stato sospeso per varie annualità (sufficienti a consentire lo sviluppo di vegetazione arborea).

l) Interventi di taglio della vegetazione, di riprofilatura del piano sommitale e dei paramenti di argini, definiti quali *opere idrauliche o marittime realizzate artificialmente, a diversa tipologia costruttiva, poste in rilievo rispetto al piano di campagna a protezione del territorio*, alle seguenti condizioni:

- non comportino modifiche alla struttura ed alla morfologia dell'argine;
- non siano utilizzati diserbanti chimici e disseccanti;
- gli interventi siano effettuati nel periodo 31 agosto – 1 marzo (salvo casi di pubblica incolumità e somma urgenza).

Parere motivato

Si tratta di infrastrutture di origine antropica che, ai sensi della normativa in materia di difesa idraulica, sono soggette a ricorrenti interventi di manutenzione per mantenerle prive di vegetazione arborea ed arbustiva e per tale motivo presentano necessariamente strutture ecologiche semplificate. Le condizioni imposte, con particolare riferimento al periodo di esecuzione, evitano che l'intervento sia effettuato in periodi sensibili per la maggior parte della fauna selvatica (tutelata e non);

m) posa in opera di recinzioni, purché realizzate all'esterno di aree boscate ed alle seguenti condizioni:

- il filo inferiore sia collocato ad un'altezza superiore a 20 cm da terra, o, in alternativa, siano lasciate aperture di ampiezza 20x20 cm distanti al massimo 50 metri l'una dall'altra, volte a permettere il passaggio della fauna di piccole e medie dimensioni e a minimizzare gli impatti sulla permeabilità ecologica dell'area;
- qualora il bordo più alto della rete impiegata presenti parti taglienti, sulla testa dei pali di sostegno verrà applicato un filo liscio, comunque non spinato, per evitare il ferimento di animali che cerchino di superarlo;
- non sia previsto il taglio di eventuali alberi presenti lungo il perimetro, né l'utilizzo del fusto degli alberi come sostegno della rete;
- siano preservate aree umide eventualmente presenti, anche di piccole dimensioni, da interventi che ne possano produrre alterazioni (es. scavi, movimenti terra, etc.)
- siano smontate e correttamente smaltite una volta che abbiano terminato la funzione per la quale sono state realizzate;
- nei tratti dove le recinzioni sono limitrofe alla vegetazione forestale, siano posizionate ad una distanza pari almeno alla proiezione delle chiome sul terreno, e comunque non inferiore a 2 metri dal piede delle piante arboree presenti;
- siano collocate a una distanza superiore a 100 m da altre recinzioni esistenti, allo scopo di evitare un effetto cumulo negativo.

Parere motivato

Le principali criticità determinate da questo tipo di strutture sono riferite ad una possibile riduzione della permeabilità ecologica del territorio, elemento

fondamentale per non arrecare pregiudizio all'integrità del Sito, e al rischio di ferimento della fauna; le condizioni realizzative previste consentono di evitare che si verifichino tali incidenze negative significative sia per gli interventi singoli che per quelli cumulati.

n) realizzazione di muretti a secco intesi quali muri realizzati tramite l'esclusivo utilizzo di pietre, senza impiego di malta cementizia né di altro materiale sigillante.

Parere motivato

Queste strutture, benché di origine antropica, rappresentano una dotazione ecologica aggiuntiva del territorio e costituiscono un habitat per varie specie di interesse conservazionistico, contribuendo alla loro conservazione.

o) introduzione di elementi puntuali e lineari di importanza ecologica (singole piante arboree ed arbustive, siepi, frangivento, boschetti) escludendo categoricamente l'utilizzo di specie alloctone, con particolare riferimento a quelle invasive, tra cui la Robinia (*Robinia pseudoacacia L.*) e l'Ailanto (*Ailanthus altissima (Mill.) Swingle*).

Parere motivato

Questi elementi vegetali, puntuali o lineari, rappresentano importanti dotazioni ecologiche del territorio e costituiscono habitat per varie specie di interesse conservazionistico, contribuendo alla loro conservazione. Restano comunque validi i divieti e le tutele previsti dall'art. 79 della l.r. 30/2015 per le specie animali rigorosamente protette (ricomprese nell'allegato D del D.P.R. 357/97 e nell'allegato II della Convenzione di Berna) e dall'art. 80 della l.r. 30/2015 per le specie vegetali rigorosamente protette (ricomprese nell'allegato D del D.P.R. 357/97 e nell'allegato I della Convenzione di Berna).

p) interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato effettuati nel territorio urbanizzato diversi da quelli indicati al precedente punto i), purché effettuati nel periodo 31 agosto – 1 marzo (salvo casi di somma urgenza).

Parere motivato

Questo tipo di interventi, evitando il periodo più sensibile per la maggior parte della fauna selvatica (tutelata e non), non sono atti a determinare incidenze negative significative in quanto attuati in aree già urbanizzate e quindi soggette a pressione antropica. Restano comunque validi i divieti e le tutele previsti dall'art. 79 della l.r. 30/2015 per le specie animali rigorosamente protette (ricomprese nell'allegato D del D.P.R. 357/97 e nell'allegato II della Convenzione di Berna) e dall'art. 80 della l.r. 30/2015 per le specie vegetali rigorosamente protette (ricomprese nell'allegato D del D.P.R. 357/97 e nell'allegato I della Convenzione di Berna).

q) interventi di manutenzione e smantellamento dei capanni di caccia esistenti, purché regolarmente autorizzati ed eseguiti nel periodo 31 agosto - 1 marzo in conformità alle norme comunali e paesaggistiche.

Parere motivato

Gli interventi sopra descritti, evitando il periodo più sensibile per la maggior parte della fauna selvatica (tutelata e non), non sono atti a determinare incidenze negative significative, essendo estremamente circoscritti e ubicati in aree già utilizzate a fini venatori.

r) interventi di realizzazione di nuovi capanni di caccia, a condizione che siano realizzati nel periodo 31 agosto - 1 marzo e che la loro esatta ubicazione sia stata prevista nella pianificazione faunistico-venatoria vigente e nella relativa valutazione di incidenza.

Parere motivato

Si tratta di strutture temporanee ed estremamente semplici dal punto di vista costruttivo la cui localizzazione in termini di possibili incidenze negative legate alla pressione venatoria, anche in forma cumulata, in quanto già individuata nel piano faunistico-venatorio, è già stata opportunamente valutata nell'ambito della valutazione di incidenza di detto piano.

s) manifestazioni motoristiche, competitive e non competitive, che si svolgono su strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 1 marzo, a condizione che il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga espressamente le seguenti prescrizioni:

- siano effettuate in orario diurno;
- sia data massima informazione ai partecipanti ed agli spettatori che il tracciato o parte di esso interessa aree naturali tutelate e che quindi devono essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura;
- siano adottate adeguate misure di sicurezza e siano garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi;
- sia espressamente vietato l'abbandono di rifiuti in natura e, al termine della manifestazione, si provveda a raccogliere e rimuovere eventuali residui e rifiuti abbandonati, rilasciati dai partecipanti e dagli spettatori, compresi i rifiuti depositati nelle aree di sosta del pubblico e dei mezzi di soccorso, sia all'interno che all'esterno dei punti di raccolta allestiti, nonché al loro corretto smaltimento;
- le aree di sosta del pubblico e degli operatori di soccorso e di servizio siano opportunamente e visibilmente delimitate;
- la segnaletica del percorso ed ogni altro ausilio-presidio sia apposta senza che siano danneggiate piante, formazioni rocciose o manufatti

e sia interamente rimossa al termine della manifestazione/gara;

- qualora si verificasse lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti, il terreno sia rimosso e correttamente smaltito, per evitare il rischio di contaminazione del suolo, dei corsi d'acqua e delle falde.

Parere motivato

Le strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare sono ordinariamente soggette a fattori di pressione (polveri, inquinamento acustico e luminoso, rischio di collisione): lo svolgimento di manifestazioni motoristiche in tali contesti, andandosi a sostituire temporaneamente al normale traffico veicolare, non determina un peggioramento delle condizioni ordinarie dei luoghi, a condizione che si eviti di svolgerle nel periodo più sensibile per la maggior parte della fauna selvatica (tutelata e non).

f) manifestazioni ciclistiche o podistiche, sia sportive che ludico-motorie-ricreative (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2015), che si svolgono su strade aperte al traffico veicolare, anche a fondo non asfaltato; a condizione che il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga, oltre a quelle previste al precedente punto s), anche le seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo di altoparlanti, compressori, generatori di corrente ecc. sia limitato alle postazioni di partenza e di arrivo al fine di ridurre la produzione di rumori o schiamazzi.
- l'accompagnamento di mezzi motorizzati sia limitato a quelli di soccorso o comunque finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
- i partecipanti siano obbligati a mantenersi strettamente sul percorso autorizzato, che dovrà essere opportunamente segnalato;
- le aree di sosta organizzate per il pubblico siano previste esclusivamente nelle postazioni di partenza e arrivo della manifestazione.

Parere motivato

Le strade aperte al traffico veicolare sono ordinariamente soggette a fattori di pressione (polveri, inquinamento acustico e luminoso, rischio di collisione): lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche o podistiche in tali contesti, andandosi a sostituire temporaneamente al normale traffico veicolare, non determina un peggioramento delle condizioni ordinarie dei luoghi, indipendentemente dal periodo in cui vengono effettuate.

u) manifestazioni ciclistiche o podistiche sia sportive che ludico-motorie-ricreative (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2015) che interessano piste, strade e sentieri già esistenti, anche a fondo non asfaltato, e che si svolgano nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 1 marzo, a condizione che:

- la durata delle stesse sia effettuata nelle ore diurne e limitata ad un'unica giornata;

- prevedano un numero massimo di 150 partecipanti;
- il percorso della manifestazione escluda guadi di corsi d'acqua perenni;
- il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga tutte le prescrizioni previste, incluse quelle elencate ai precedenti punti s) ed t).

Parere motivato

Lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche o podistiche su piste, strade e sentieri, a condizione che il numero massimo di partecipanti sia limitato a 150 e che si svolgano nell'arco di un'unica giornata, in orario diurno, nonché nel rispetto di tutte le altre condizioni elencate, è ritenuto non atto a determinare incidenze negative significative per l'estrema transitorietà e la completa reversibilità degli eventuali impatti generati.

v) interventi di manutenzione della sentieristica esistente a condizione che:

- non comportino l'uso di sostanze disseccanti o erbicidi;
- siano effettuati nel periodo tra il 31 agosto e il 1 marzo con mezzi condotti a mano (inclusi decespugliatori e motoseghe);
- sia evitato l'abbattimento di individui di Carpino bianco, Rovere, Farnia, Bosso, Ontano (*Alnus spp.*), Salice (*Salix spp.*), Corbezzolo e delle altre specie sporadiche e rare di cui all'art. 12 c. 1 del Regolamento forestale (sono fatti salvi i tagli necessari per la pubblica incolumità);
- sia salvaguardata l'eventuale presenza di nuclei arbustivi e/o soggetti singoli arborescenti di rosacee non spinose da frutto e più in generale specie fruttifere e nettarifere che costituiscono nutrimento per la fauna selvatica;
- fatta eccezione per i territori dei Comuni elencati all'art. 60 c. 1 del Regolamento Forestale (ad elevato rischio di incendi), il materiale di risulta, ottenuto dai tagli di contenimento, dalle potature e dagli abbattimenti localizzati non sia oggetto di esbosco ma venga lasciato in posto nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento forestale, ;
- nell'esecuzione degli interventi siano utilizzate tecniche e materiali riconducibili ai principi dell'ingegneria naturalistica;
- gli interventi non comportino impermeabilizzazione dei suoli;
- nei punti di attraversamento di corsi d'acqua e fossi, anche stagionali, non sia alterato il regime idraulico/idrologico e sia minimizzato l'eventuale intorbidimento delle acque;
- non siano installati cestini per la raccolta dei rifiuti, in modo tale da evitare di creare richiami alimentari per la fauna selvatica;
- in caso di interventi di ampliamento dei sentieri pedonali, tale ampliamento non superi la larghezza di 1 metro;
- sia prevista (laddove non presenti) l'installazione di pannelli informativi che descrivano le principali emergenze naturalistiche presenti in zona e le norme comportamentali da tenere per una corretta fruizione del Sito;

Parere motivato

Le condizioni poste per la realizzazione di interventi manutentivi su sentieristica già esistente, con particolare riferimento al periodo ed alle modalità di effettuazione, sono tali da impedire che, si possano determinare incidenze negative significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat e specie del Sito, né sull'integrità del medesimo.

z) attività di monitoraggio della fauna ittica ed omeoterma, a condizione:

1) che le stesse siano effettuate sulla base di un programma scientifico elaborato da un'agenzia preposta alla tutela dell'ambiente o da un istituto di ricerca riconosciuto, oppure nell'ambito di prelievi di fauna ittica a fini di studio e tutela di cui all'art. 14 del DPGR 6/R/2018;

2) che siano adottate, laddove presenti, le modalità tecniche di esecuzione definite dai Servizi Tecnici Nazionali;

3) che, nel caso in cui i monitoraggi comportino la cattura e manipolazione di esemplari di specie di cui all'allegato D del D.P.R. 357/1997, sia stata preventivamente acquisita l'autorizzazione Ministeriale in deroga prevista ai sensi dell'art. 11 comma 1 del suddetto Decreto;

4) che i risultati dei monitoraggi effettuati in aree interne o limitrofe a Riserve Naturali Regionali o Siti Natura 2000 siano consegnati ai rispettivi Soggetti Gestori, al fine di aggiornare ed arricchire il quadro conoscitivo disponibile;

Parere motivato

Le modalità descritte nelle condizioni individuate e il fatto che l'attività possa essere condotta solo da soggetti qualificati, forniscono sufficienti garanzie affinché la medesima non determini incidenze negative sulle specie di interesse conservazionistico presenti negli ambiti fluviali. La prevista consegna degli esiti di tale attività contribuisce alla definizione ed all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo allo stato di conservazione di specie elencate nei formulari standard dei siti Natura 2000 di riferimento.

3. Verifica di corrispondenza

Di norma la VInCA costituisce endoprocedimento di altro atto autorizzativo.

I proponenti dei P/P/P/I/A previsti dal presente allegato sono tenuti ad attestare il rispetto e/o la sussistenza delle condizioni elencate al paragrafo 2 compilando una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

L'autorità preposta al rilascio del titolo principale/finale ovvero competente alla ricezione di comunicazione/segnalazione di inizio attività o comunque, in caso di attività di edilizia libera, l'amministrazione comunale, è sempre tenuta ad effettuare la verifica di corrispondenza di cui al paragrafo 2.3 delle Linee Guida Nazionali tra la proposta presentata dal Proponente e le specifiche condizioni previste per le categorie di P/P/P/I/A pre-valutate, da a) a z), elencate al paragrafo 2.

La verifica di corrispondenza ha natura esclusivamente documentale ed è tesa a verificare la corrispondenza formale tra la dichiarazione del proponente e le specifiche condizioni individuate al paragrafo 2.

Relativamente al caso di cui alla lettera c del paragrafo 2, la verifica di corrispondenza è effettuata dal soggetto gestore del Sito Natura 2000.

Gli esiti delle verifiche di corrispondenza sono trasmessi annualmente per informativa all'autorità competente alla VlncA, mediante specifica relazione.

4. Procedura semplificata per progetti/interventi/attività ricorrenti

I progetti/interventi/attività ricorrenti, vale a dire quelli che sono stati realizzati e conclusi in anni precedenti e che necessitano di essere riproposti con le medesime modalità (es. manifestazioni sportive, eventi, attività stagionali, manutenzioni periodiche, etc.), già assoggettati a procedimenti di valutazione di incidenza con esito positivo rilasciati in data non antecedente a cinque anni rispetto alla presentazione dell'istanza, sono assoggettati alla procedura semplificata per l'effettuazione della VlncA, di seguito indicata, a condizione che :

- 1) le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento e l'ubicazione siano rimasti invariati rispetto alla precedente valutazione con esito positivo;
- 2) non siano intervenute modifiche normative o regolamentari pertinenti successivamente al rilascio della precedente valutazione con esito positivo;
- 3) non siano emersi nuovi elementi conoscitivi sulle emergenze naturalistiche (es. sulla distribuzione degli habitat delle specie, sui fattori di pressione/minaccia, etc.) successivamente al rilascio della precedente valutazione con esito positivo;

I proponenti degli interventi che rientrano nella casistica sopra descritta inoltrano, ai sensi dell'articolo 123bis della l.r. 30/2015 e secondo le modalità di cui all'allegato E al presente atto, apposita scheda sintetica nella quale dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il progetto/intervento/attività/ è già stato valutato positivamente in precedenza, indicando gli estremi del provvedimento di valutazione e che ricorre la condizione di cui al precedente punto 1) del presente paragrafo.

L'autorità preposta alla valutazione di incidenza, nel caso in cui non sussistano le condizioni indicate nei precedenti punti 2) e 3) del presente paragrafo, richiede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88, comma 3 della l.r. 30/2015 le integrazioni necessarie ai fini dell'espletamento della VlncA.